Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 23 NOVEMBRE 1951:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1190.**

Modificazioni all'art. 1 del regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, riguardante il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 1 del regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, integrato dai regi decreti 9 marzo 1939, n. 533 e 6 giugno 1940, n. 686, è aggiunto il seguente comma:

« Il funzionario di grado 6° del ruolo del personale amministrativo, gruppo *A*, collocato fuori ruolo ai termini del presente articolo, può essere confermato in detta posizione anche se promosso al grado 5° ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 110. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1191.**

Erezione in ente morale dell'Istituto « Villaggio del Fanciullo », con sede in Gallipoli (Lecce).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto « Villaggio del Fanciullo », con sede in Gallipoli (Lecce) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 109. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1192.**

Modificazione degli articoli 5 e 9 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, vengono modificati gli articoli 5 e 9 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 108. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1193.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria, in Mendicino (Cosenza).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria, in Mendicino (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. **1194.**

Dichiarazione formale dei fini della Congregazione del SS.mo Sacramento, in Cagliari.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Congregazione del SS.mo Sacramento, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951, n. 1195.

Dichiarazione formale dei fini della Congregazione degli Artieri sotto l'invocazione della Natività di Maria Vergine, con sede nella chiesa di San Michele, in Cagliari.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Congregazione degli Artieri sotto la invocazione della Natività di Maria Vergine, con sede nella chiesa di San Michele, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Feola Pasquale fu Marco, livellario al comune di Grazzanise, partita 371, foglio di mappa 10, particella 53, per la superficie di Ha. 0.27.21 e con l'imponibile di L. 19,05.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo della Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Feola Mariantonia fu Pasquale, maritata Lanna; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Maffolini Alberto fu Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 389. — CATALANO

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1951.

Delega al presidente della Giunta regionale sarda della facoltà di talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1951-1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti Presidenziali 19 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

Considerata l'opportunità di delegare al Presidente della Giunta regionale sarda, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, la facoltà dell'esercizio di alcune funzioni di competenza di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1951-52;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata, per l'esercizio finanziario 1951-52, al presidente della Giunta regionale sarda la facoltà di approvare, su conforme parere degli organi tecnici locali, i piani e i progetti per la esecuzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di assumere impegni di spese e disporre i pagamenti relativi nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero del corrente esercizio finanziario anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1951

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 185. — BERITELLI

(5860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 198, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) di un mutuo di L. 1.922.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo ecenomico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5842)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Modigliana (Forlì) di un mutuo di L. 2.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5843)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) di un mutuo di L. 1.682.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5844)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Tollo (Chieti) di un mutuo di L. 2.741.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente decreto di L. 3.334.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1951.

(5845)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.794.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente decreto di L. 2.209.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 24 aprile 1951.

(5846)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1951, registro n. 37 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Centrache (Catanzaro) di un mutuo di L. 650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5847)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.R.E. », con sede in Alassio, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1951, la Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.R.E. », con sede in Alassio, costituita con atto 29 aprile 1947 del notaio dott. Airaldi Emanuele in Alassio, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il signor Favoino Francesco, residente in Alassio, via Roma n. 16.

(5856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 14ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1951 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale:

UNITARIE:

296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - 1720 - 1736 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 - 2061 - 2511 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 3621 - 3622 - 3623 - 3624 - 3625 - 3631 - 3632.

QUINTUPLE:

491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 706 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296.

DECUPLE:

127 - 128 - 129 - 148 - 149 - 150 - 331 - 332 - 333 - 1134 - 1174 - 1175 - 1176 - 1291 - 1292 - 1293 - 1843 - 1844 - 1854 - 1855 - 1856 - 2475 - 2476 - 2477 - 2568 - 3381 - 3382 - 3383 - 3756 - 3757.

VENTUPLE:

3 - 4 - 119 - 120 - 233 - 234 - 715 - 716 - 883 - 884 - 885 - 893 - 894 - 1319 - 1320 - 1507 - 1508 - 2073 - 2074 - 2225 - 2226 - 2399 - 2405 - 2406 - 2487 - 2488 - 3161 - 3162 - 3229 - 3230 - 3325 - 3326.

CINQUANTUPLE:

89 - 99 - 568 - 716 - 730 - 908 - 1058 - 1145 - 1239 - 1274 - 1562 - 1593 - 1641 - 1680 - 1705 - 1717 - 1771 - 1843 - 1877 - 1892 - 1990 - 2040 - 2400 - 2599 - 2629 - 2796 - 2799 - 2888 - 3052 - 3075 - 3201.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1951.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1952 in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Se il capitale complessivo dei titoli da rimborsare non supera le L. 50.000 la domanda sarà stesa su carta semplice; qualora invece superi detta somma dovrà essere stesa su carta bollata da L. 24.

Le domande di rimborso potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale in via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma, o a mezzo delle Intendenze di finanza Uffici provinciali del tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

Roma, addì 16 novembre 1951

Il direttore generale: BONANNI

(5857)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 30 dicembre 1950, n. 1036, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:

Coppi dott. Renzo, veterinario provinciale;

Nardelli prof. dott. Lino, docente in anatomia patologica veterinaria;

Messieri prof. dott. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Sarzi-Sartori dott. Ettore, veterinario condotto.

Segretario:

Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 ottobre 1951

(5695) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scultura (classe 1ª, gruppo A, grado 7°) nell'Accademia di belle arti di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera del 21 marzo 1951, n. 4293/12106-2-12, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scultura (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nella Accademia di belle arti di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli ad un posto di professore di scultura (classe 1ª, gruppo *A*, grado 7°) nella Accademia di belle arti di Venezia.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nelle terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. 5ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal

medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici, artistici ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci della deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e degli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati della Autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potrano dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della Pubblica Istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande pervenute fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franco di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale della antichità e belle arti, Divisione 5ª, Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verrano restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1951
Registro n. 33, *foglio n.* 386.

(5750)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Attilio Lezza fu Pietro, avverso la esclusione dalla graduatoria del concorso riservato ai reduci per cattedre di filosofia e storia nei licei e istituti magistrali.

(5736)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria del concorso a un posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio in data 10 ottobre 1949, numero 22274/22090 Div. san., con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata;

Visto il successivo decreto 28 settembre 1950, n. 30180, con il quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola è stato prorogato al 15 dicembre 1950;

Visti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 60502/20400.12/41 del 16 febbraio 1951;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1) Vascellari dott. Francesco, con punti 102,900 su 150;
2) Volpi dott. Mario, con punti 73,375 su 150.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e dell'Amministrazione interessata.

Macerata, addì 26 ottobre 1951

Il prefetto: CARELLI

(5778)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Antonio Martina, designato per la 2ª condotta di Galatone, ha rinunziato alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 24 c. m.;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Martina Antonio è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Galatone il dott. Marcuccio Giovanni fu Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Marcuccio Giovanni, designato per la condotta di Alliste (fraz. Felline), ha rinunziato alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 24 ottobre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Marcuccio Giovanni è dichiarato vincitore della condotta di Alliste (fraz. Felline) il dott. Verrienti Carlo fu Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Franco Arnaldo fu Corradino, designato per la condotta di Morciano di Leuca, ed il dott. Vincenzo De Masi hanno rinunziato alla nomina in detto Comune, come da comunicazioni in data 28 e 29 ottobre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia dei dottori Franco Arnaldo e Vincenzo De Masi è dichiarato vincitore della condotta di Morciano di Leuca il dott. Cacciatore Vittorio di Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 4 novembre 1951

Il prefetto: MIGLIORE

(5741)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1949

Con decreto n. 2127 Sanità del 10 ottobre 1951, il prefetto ha approvato la seguente graduatoria:

1. Nicolò Rocco	punti 83,357	su 150
2. Scuderi Corrado	» 82,035	»
3. Ferrari Francesco	» 81,035	»
4. Giubetti Manlio	» 80,928	»
5. Stella Francesco	» 75,178	»
6. Manciati Brunetto	» 75,000	»
7. Cocucci Leonardo	» 74,571	»
8. Rinaldi Alvaro	» 74,500	»
9. Vincenti Remo	» 71,500	»
10. Amici Luigi	» 68,464	»
11. Brancaleoni Pietro	» 68,000	»
12. Pontoriero Armando	» 67,928	»
13. Renda Bartolo	» 67,035	»
14. Troili Mario	» 66,642	»
15. Gatti Alessandro	» 65,321	»
16. Miscetti Eumenio	» 65,285	»
17. Bistoni Ario	» 65,214	»
18. Nibbio Rolando	» 64,464	»
19. Battistelli Franco	» 64,214	»
20. Rocchini Raniero	» 64,107	»
21. Rossi Antenore	» 64,000	»
22. Pancrazio Rocco	» 59,500	»
23. Chieppa Giuseppe	» 58,535	»
24. Ruina Aldo	» 57,714	»
25. Regis Veremondo	» 54,107	»
26. Raggi Angelo	» 52,500	»

Terni, addì 30 ottobre 1951

Il Prefetto

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI VACANTI

In dipendenza della graduatoria del concorso di cui al precedente decreto, le sedi vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949, tenuto conto delle preferenze indicate dai candidati sono state assegnate come segue, con decreto 21277 del 30 ottobre 1951:

Nicolò Rocco: Sangemini;
Scuderi Corrado: Sanvenanzo (San Vito in Monte);
Fiorani Francesco: Arrone;
Giubetti Manlio: Baschi (Acqualoreto);
Stella Francesco: Ficulle (2ª condotta);
Manciati Brunetto: Amelia (Fornole);
Cocucci Leonardo: Narni (Capitone);
Rinaldi Alvaro: Lugnano in Teverina.

Terni, addì 30 ottobre 1951

Il Prefetto

(5787)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.